



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione XI – Politiche normative per i consumatori

**CIRCOLARE prot. n° 0038226
del 5 MARZO 2013**

(pubblicata sul sito <http://www.mise.gov.it>)

ALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI
LORO SEDI

OGGETTO: Istruzioni operative e modulistica per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo) delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, alla luce del nuovo regolamento ministeriale di cui al DM 21 dicembre 2012, n. 260.

Premessa

L'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, tenuto dalla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica in continuità con l'elenco di cui all'articolo 5 dell'abrogata legge 30 luglio 1998, n. 281, è disciplinata dall'art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito indicato come "Codice del Consumo"). Le relative modalità attuative sono stabilite dal nuovo regolamento approvato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2012, n. 260 (di seguito indicato come "regolamento") il quale fissa, tra l'altro, le prescrizioni e le procedure per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di legge. Il predetto nuovo regolamento è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 42 del 19-2-2013 ed è in vigore dal 6 marzo 2013, con conseguente abrogazione dell'analogo regolamento a suo tempo adottato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 gennaio 1999, n. 20.



Gli obiettivi del nuovo regolamento.

L'adozione di un nuovo regolamento era un atto dovuto in relazione alle innovazioni normative intervenute in materia, anche per evitare di mantenere ulteriormente in vigore il precedente regolamento attuativo che faceva testuale riferimento ad una normativa formalmente abrogata, pur se riprodotta nei suoi contenuti in sede di codificazione, e per aggiornarne il testo anche alla luce dei cambiamenti nel frattempo intervenuti nell'organizzazione del Governo ed amministrativa. Tale aggiornamento inoltre si è reso necessario per l'esigenza di migliorare le procedure e le prescrizioni relative alla dimostrazione dei requisiti di iscrizione, al fine di risolvere talune problematiche applicative evidenziate nel corso di questi anni e, soprattutto, per rendere più efficaci le verifiche di rappresentatività relative alle organizzazioni iscritte nell'elenco, evitando che la combinazione fra autodichiarazione dei requisiti e difficoltà di verificarli determini perplessità e dubbi circa l'effettiva rappresentatività delle associazioni iscritte, con rischi di ingiustificata frammentazione e proliferazione delle stesse e di complessiva perdita di credibilità del sistema e di perdita di valore di tale fondamentale strumento di tutela dei consumatori.

L'aggiornamento della predetta normativa regolamentare è giustificato anche dall'urgenza di coordinare tali disposizioni con quelle previste, ai medesimi fini di garanzia della rappresentatività, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156, relativo alla designazione e nomina in ciascuna circoscrizione provinciale dei componenti del consiglio delle camere di commercio, ivi comprese le procedure per la determinazione della consistenza delle associazioni dei consumatori e degli utenti e i dati da fornire al fine dell'individuazione del consigliere in rappresentanza dei consumatori, collegandoli fra l'altro anche al predetto elenco nazionale.

L'obiettivo complessivo resta quello di rafforzare la tutela dei consumatori, garantendo la rappresentatività e migliorando la reputazione delle loro associazioni, senza in alcun modo intaccare l'autonomia ed il pluralismo e senza nessuna intenzione preconcetta di ridurre il numero o di privilegiare l'uno o l'altro modello associativo. In coerenza con quanto chiarito anche dal Consiglio di Stato, il nuovo regolamento non ha il fine di individuare nuovi requisiti, che restano quelli fissati dalla legge, bensì di individuare la documentazione e le procedure idonee a comprovarli in modo adeguato.

Proprio perché l'intervento non è motivato da nessun obiettivo di smantellamento dell'importante assetto di rappresentanza esistente, in sede di prima applicazione, alle associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso è concesso un anno per predisporre un unico elenco nazionale dei propri iscritti con i contenuti e le forme introdotte dalle nuove disposizioni. A maggior garanzia di un intervento che non incida eccessivamente ed improvvisamente su soluzioni organizzative già consolidate e non alteri i rapporti già in corso fra ciascuna associazione ed i suoi iscritti, a vantaggio delle predette associazioni esistenti sono inoltre previste ulteriori disposizioni transitorie volte a garantire la gradualità e sostenibilità delle innovazioni necessarie ai fini del rispetto delle nuove prescrizioni.



Gli strumenti e le soluzioni adottate nel regolamento.

Il principale intervento adottato dal nuovo regolamento ministeriale a garanzia della rappresentatività è quello relativo alle modalità di tenuta e eventuale deposito a fini di controlli dell'**elenco degli iscritti dell'associazione**. E' certamente necessario utilizzare una pluralità di indicatori di valutazione di rappresentatività e tener conto del complesso dei requisiti prescritti a tal fine dalla normativa vigente, ma appare evidente che il numero delle adesioni resta il criterio principale e più oggettivo di valutazione dell'effettiva rappresentatività di un'associazione e che una scarsa verificabilità e trasparenza di tale requisito vanificherebbe la necessaria selezione di rappresentatività o rischierebbe di indirizzarla in maniera eccessiva su parametri meno oggettivi che, se irrigiditi in termini interpretativi e con troppi o inadeguati indicatori formali (numero minimo di sedi troppo elevato, tipologie e numero minimo delle attività svolte individuate in modo univoco o troppo dettagliato), rischiano di risultare lesivi della libertà delle forme organizzative e del pluralismo delle forme di attività.

In tale ambito, senza alcuna compressione della piena libertà associativa ed organizzativa ad altri fini - considerato che l'iscrizione nell'elenco non costituisce naturalmente requisito di svolgimento dell'attività associativa e di tutela dei consumatori, bensì solo il presupposto per il formale riconoscimento di rappresentatività delle associazioni da parte della pubblica amministrazione e per il conseguente utilizzo delle particolari prerogative previste dal Codice del consumo per le associazioni iscritte nell'elenco - si è inteso anche richiamare indirettamente i requisiti minimi che tali adesioni devono possedere per essere utilmente considerate e verificate in questa sede, per evitare che vengano prese in considerazione iscrizioni troppo risalenti nel tempo e per le quali l'attualità dell'adesione non possa essere concretamente verificata.

Per meglio precisare quali iscritti all'associazione sono considerati e devono essere dichiarati e documentati nell'ambito della presente procedura, è stato infatti introdotto il riferimento alle iscrizioni comprovate dal **pagamento di una quota associativa di importo non meramente simbolico** effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione. In tal modo si fa riferimento alle adesioni concretamente verificabili, pur lasciando alternative sufficienti a non limitare le diverse scelte organizzative delle singole associazioni.

Tale scelta è giustificata dall'opportunità di mantenere flessibilità a tale prescrizione, in modo da poter conciliare nel tempo l'esigenza di contrastare comportamenti volti ad eludere le possibilità di controllo e ogni effettivo impegno associativo in fase di adesione (in passato vi è stata difficoltà ad individuare una base normativa idonea a disconoscere la validità a questi fini persino di iscrizioni a titolo gratuito o per le quali venivano indicate in bilancio solo quote individuali di pochi centesimi), con quella di mantenere libertà alle singole scelte organizzative delle associazioni, anche quando le stesse decidano di chiedere l'iscrizione nell'elenco.

In relazione alla libertà di associazione ed a tutela del pluralismo associativo, è inoltre precisato che anche gli eventuali **iscritti a più associazioni** possono essere considerati per il raggiungimento dei requisiti da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono. E' stata però ipotizzata una previsione meramente procedimentale volta a prescrivere un rafforzamento dei



controlli per le associazioni che risultino strettamente collegate fra loro, anche se specializzate per tematica o settore di tutela dei consumatori e degli utenti, individuate sulla base della coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni contenute nei rispettivi statuti, in adesione all'osservazione del Consiglio di Stato secondo cui *“qualora si intendesse contrastare condotte delle associazioni elusive dell'effettiva sussistenza di un numero minimo di iscritti, il rimedio proporzionato non è il sostanziale divieto di una doppia iscrizione (o meglio la eccezionale valutabilità degli iscritti a più associazioni), ma consiste nel verificare l'effettiva adesione degli iscritti alle diverse associazioni”*.

Resta ferma, infatti, l'esigenza di evitare, attraverso un rimedio proporzionato, una frammentazione artificiosa dell'associazionismo, mediante iscrizione nell'elenco di più associazioni sostanzialmente riferibili alla medesima base associativa e solo formalmente diverse, al solo fine di moltiplicare i benefici conseguibili con l'iscrizione e prescindendo dall'effettiva esistenza di un diverso centro di rappresentanza degli interessi dei consumatori.

Al contrario, per garantire le reali esigenze di pluralismo delle forme di organizzazione, viene chiarito che per le associazioni costituite in forma di **federazione di associazioni o analoghe aggregazioni di secondo livello**, ivi comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali, i requisiti prescritti devono essere posseduti dall'associazione federale che richiede l'iscrizione e da tutte le associazioni federate, salvo che per il numero degli iscritti e per la presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, che possono essere dimostrati con riferimento al numero complessivo degli iscritti ed alle attività di tutte le associazioni federate: Resta ferma anche in tal caso la necessità della tenuta di un elenco nazionale unitario degli iscritti in cui ciascuno di essi è considerato una sola volta, anche se iscritto a più associazioni federate, escludendo duplicazioni. Il requisito della triennialità della costituzione e dell'attività è riferito in tal caso alla sola associazione federale o ad almeno una delle associazioni nazionali federate.

Per facilitare **processi di aggregazione e semplificazione della rappresentanza** è infine previsto che l'iscrizione dell'associazione derivante dalla fusione o dalla federazione di associazioni già iscritte nell'elenco è sempre consentita con modalità semplificate, su semplice comunicazione dei rispettivi rappresentanti legali.

Quanto agli **altri requisiti**, si è inteso chiarire, per evitare strumentali modifiche statutarie dell'ultimo minuto, che il requisito della **triennialità della costituzione** va naturalmente documentato con riferimento alla costituzione **come associazione dei consumatori con tale scopo esclusivo e con il prescritto ordinamento democratico**.

Al riguardo il Consiglio di Stato ha osservato che *“certamente lo statuto è il primo elemento in base a cui verificare l'ordinamento a base democratica dell'associazione; tale requisito va, tuttavia, verificato non solo in astratto, ma anche in concreto in relazione alla effettiva possibilità degli iscritti di partecipare alla vita sociale dell'associazione”* rappresentando a tal fine la necessità di prevedere *“anche la produzione dei verbali delle ultime assemblee degli iscritti, dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti delle ultime elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione”* per consentire all'Amministrazione di poter verificare realmente il possesso del requisito della democraticità dell'ordinamento.

Quanto a tali precisazioni introdotte relativamente alla documentazione ed agli elementi di informazione da dichiarare, è stato chiarito, per evitare inutile aggravio degli adempimenti, che



l'indicazione dei **responsabili delle sedi** deve essere riferita non a tutte le singole sedi, bensì alle sedi principali, e sono stati elencati in modo non tassativo e non esaustivo (per evitare di privilegiare l'uno o l'altro dei diversi modelli associativi), una serie di indicatori cui le associazioni stesse possono fare riferimento nella relazione da presentare a dimostrazione della **continuità e rilevanza dell'attività nel triennio**. Pur evidenziando in tal modo l'importanza che si riconosce anche al requisito sostanziale dell'attività svolta a favore dei consumatori nel triennio, e non solo al prioritario e più oggettivo requisito consistente nella dimostrazione del numero minimo di iscritti prescritto dalla legge, la possibilità di fare riferimento anche solo ad una parte significativa degli indicatori riportati, formulando dichiarazioni negative per i restanti, evita di irrigidire in un unico modello operativo un ambito di valutazione in cui permangono aspetti di discrezionalità da utilizzare in termini non irragionevolmente preclusivi.

Con il predetto regolamento si è infine ritenuto opportuno chiarire - per salvaguardare la verifica dei **requisiti di effettiva indipendenza** delle associazioni a tutela dei consumatori ed utenti rappresentati, evitando però dubbi e perplessità ingiustificati - quali siano le specifiche dichiarazioni che le associazioni stesse devono formulare perché lo scrivente Ministero possa valutare se considerare o meno indicatori di **connessione di interessi incompatibile**, la stipula di accordi con imprese ed associazioni di imprese. A tal fine è stato quindi previsto che tali dichiarazioni evidenzino gli eventuali accordi, specificando se sono stipulati per finalità di tutela dei consumatori, o le eventuali convenzioni, specificando se sono stipulate a favore degli iscritti, o lo svolgimento di attività comuni per le medesime finalità o l'acquisizione di contributi finanziari per specifiche iniziative di interesse dei consumatori, e che fra gli elementi addotti a giustificazione della compatibilità di tali accordi, convenzioni, attività e contributi sia evidenziato anche se in merito è stata data informazione completa e trasparente nel sito web dell'associazione e, per i contributi, anche nel bilancio o rendiconto dell'associazione. Fermo restando, quindi, che le associazioni non devono essere coinvolte in attività di promozione di prodotti o servizi o di marchi di imprese ed in connessioni di interessi con le stesse, si è inteso consentire alle stesse di documentare l'eventuale compatibilità di rapporti fra associazioni dei consumatori ed imprese o associazioni di imprese, finalizzati proprio a meglio realizzare la tutela dei consumatori (quali ad esempio gli accordi per lo svolgimento di procedure di conciliazione bilaterale), quando l'interesse delle imprese a tali attività comuni sia limitato all'indiretta positiva ricaduta di immagine che può derivarne anche alle imprese interessate. Non consentendo di documentare tale eventuale compatibilità si rischia infatti di scoraggiare comportamenti imprenditoriali virtuosi e maggiormente consapevoli dell'importanza della tutela dei consumatori, che andrebbero invece valorizzati ed incoraggiati, rispetto ai quali gli effetti negativi di ipotetico implicito condizionamento della libertà delle associazioni possono essere contrastati in modo più adeguato e proporzionale da misure di trasparenza che mettano in condizione gli associati ed il pubblico tutto di venire a conoscenza di tali rapporti ed eventuali finanziamenti e, quindi, di verificare in concreto nell'ambito associativo, ai fini della loro adesione o conferma di adesione all'associazione, se l'azione dell'associazione stessa nei relativi settori ne sia stata in qualche modo condizionata.

Per i **controlli delle dichiarazioni sostitutive** prodotte dalle associazioni in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco nazionale, ivi compresi gli eventuali controlli di corrispondenza con le dichiarazioni formulate dalle medesime associazioni nel corso delle procedure di rinnovo dei Consigli delle Camere di commercio, è previsto che il Ministero possa effettuare accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di



documentazione, ivi compreso l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative o delle conferme di adesione dell'ultimo biennio.

A semplice richiesta del Ministero l'elenco degli iscritti deve essere depositato, per il tempo strettamente necessario ai controlli, in formato digitale criptato o, comunque su supporto informatico consegnato in busta chiusa e sigillata.

Questa nuova circolare.

La presente circolare, aggiornando e contestualmente abrogando la circolare n. 1251100 del 9 marzo 1999, a suo tempo emanata dalla Direzione generale per l'armonizzazione del mercato e la tutela dei consumatori dell'allora Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, fornisce alle associazioni dei consumatori e utenti le indicazioni operative circa le modalità di iscrizione all'elenco, di cui all'art.137 del codice del consumo, alla luce delle nuove disposizioni contenute nel citato regolamento, oltre che delle indicazioni interpretative desumibili dalla giurisprudenza nel tempo intervenuta in merito e da quanto chiarito dal Consiglio di Stato anche in sede di espressione del prescritto parere ai fini dell'adozione del regolamento in questione.

Per agevolare la presentazione delle domande di iscrizione e/o di conferma annuale da parte delle associazioni di consumatori e degli utenti e per facilitare l'esame della documentazione da parte dello scrivente Ministero, **si allega alla presente circolare la modulistica**, all'uopo predisposta e pubblicata sul sito internet istituzionale del Ministero ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 2, lettera c), e dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del predetto regolamento, con riferimento agli elementi da fornire a corredo della domanda, secondo le indicazioni stabilite dalla normativa di riferimento. Tale modulistica sostituisce a tutti gli effetti la precedente.

Ciascuna associazione, oltre a completare la documentazione da allegare alla domanda di iscrizione o di conferma annuale con l'invio degli specifici documenti richiesti (bilancio annuale, statuto, atto costitutivo ecc.) potrà integrare tali informazioni con gli ulteriori elementi di dettaglio che riterrà opportuni.

Si forniscono di seguito le seguenti indicazioni operative e i seguenti ulteriori chiarimenti interpretativi relativamente a ciascuno dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco dal Codice del consumo, anche con riferimento alle dichiarazioni ed alla documentazione a tal fine prevista dal regolamento.



Avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni. (art. 137, comma 2, lett. a), prima parte, del Codice del Consumo e art. 3, comma 2, lett. a), del DM n.260/2012).

La legge richiede tassativamente che l'associazione sia stata costituita per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Ai fini del computo dei tre anni dall'avvenuta costituzione, richiesti dalla legge, va considerato il tempo trascorso tra la data della formazione dell'atto costitutivo come atto pubblico o, in caso di scrittura privata, tra la relativa data di autenticazione ai termini di legge (art. 2703 c.c.) e la data della presentazione della domanda per l'iscrizione nell'elenco in oggetto.

Il requisito della triennialità si riferisce ad un'associazione costituita come associazione di consumatori ed utenti, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 137, comma 2, lett. a), del Codice del Consumo. Ciò comporta che un'associazione può ben essere costituita da oltre 3 anni come associazione diversa da un'associazione di consumatori ed utenti, ma, per chiedere l'iscrizione, deve essere strutturata da almeno 3 anni come tale, con i requisiti previsti per il riconoscimento nell'elenco ministeriale (base democratica, scopo esclusivo, assenza di fini di lucro) che devono rinvenirsi nel relativo statuto sin dall'inizio del predetto triennio. Ne consegue che non potrà avere titolo all'iscrizione nell'elenco ministeriale, l'associazione che sia stata costituita da oltre tre anni, ma come associazione diversa, e non possieda, all'atto dell'iscrizione, da almeno tre anni, uno statuto con i requisiti prescritti dall'art. 137, comma 2, lett. a), del Codice del Consumo.

Statuto che sancisce un ordinamento a base democratica e prevede come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro (art.137, comma 2, lett. a), seconda parte, del Codice del Consumo e art. 3, comma 2, lett. b), del DM n.260/2012).

Al fine di evitare strumentali modifiche statutarie dell'ultimo momento, in contrasto con la *ratio* della normativa di riferimento, lo Statuto dell'Associazione che richiede l'iscrizione deve possedere e mantenere gli elementi richiesti da almeno tre anni o, fermo restando il requisito della triennialità, sin dal momento della costituzione come associazione di consumatori ed utenti.

1. Ordinamento a base democratica

In merito ai principi della democraticità della struttura associativa si ritiene che certamente lo statuto è il primo elemento in base a cui verificare la sussistenza di siffatto requisito, tuttavia lo stesso non va verificato solo in astratto ma anche in concreto in relazione alla effettiva possibilità degli iscritti di partecipare alla vita sociale dell'associazione, ragion per cui è richiesta, da parte dell'associazione che fa domanda di iscrizione all'elenco e/o di conferma annuale, anche la produzione dei verbali delle assemblee degli iscritti tenutesi nell'ultimo triennio, nonché dei regolamenti che disciplinano le elezioni e degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi elettivi. Tali documenti sono dovuti, con riferimento all'anno trascorso, anche in sede di conferma annuale dell'iscrizione. Naturalmente l'accertamento in concreto del requisito della democraticità non può prescindere dalla sua rinvenibilità nello Statuto. Ciò nel senso che mentre il requisito della democraticità deve sempre rinvenirsi dalle disposizioni statutarie, l'accertamento in concreto di detto requisito potrà servire a verificare l'effettiva attuazione dei principi statutari, ma non a superarne eventuali carenze.

In ragione di ciò, l'individuazione dell'*ordinamento a base democratica* dell'associazione che richiede l'iscrizione e/o la conferma annuale deve corrispondere a criteri consolidati che



derivano dalla disciplina civilistica e degli enti di tipo associativo e deve desumersi da specifiche disposizioni rinvenibili nello statuto quali quelle sottoelencate, le quali costituiscono indizi sintomatici della sussistenza del requisito¹:

- a) l'individuazione dell'assemblea dei soci quale organo deliberante imprescindibile, aperto alla partecipazione di tutti gli associati, che provveda di norma all'approvazione del bilancio di esercizio, e cui sia riservata almeno la modifica dello statuto, la nomina degli organi direttivi dell'associazione e il controllo dell'operato degli amministratori, la definizione e l'approvazione delle linee di azione dell'Associazione. La presenza e i compiti dell'organo esecutivo non devono sminuire il ruolo e l'attività dell'assemblea quale organo di riferimento dell'associazione;
- b) i criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
- c) le modalità di nomina, la durata delle cariche sociali e i poteri degli organi sociali, nonché la determinazione di idonei criteri di pubblicità per la loro convocazione e funzionamento;
- d) l'indicazione dei diritti e degli obblighi dei soci, la determinazione di criteri di ammissibilità, di esclusione e di recesso degli associati, nonché la libera eleggibilità alle cariche sociali su base partecipativa e la previsione di principi di unicità e di uguaglianza dei voti espressi in qualsiasi livello territoriale nel quale è organizzata l'associazione;
- e) le modalità di esercizio del diritto di voto, in assemblea o per corrispondenza² o per rappresentanza; in tale ultimo caso deve essere previsto e disciplinato il conferimento di delega scritta ad altro associato;

¹ Cfr., con riferimento agli Enti non commerciali di tipo associativo, l'art. 5, comma 4-*quinquies*, lett. e), del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460, concernente il *Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*, che stabilisce tra le clausole obbligatorie cui debbono conformarsi gli statuti di detti enti:

- l'eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- il principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma cod. civ.;
- la sovranità dell'assemblea dei soci; associati o partecipanti;
- i criteri per la loro ammissione ed esclusione;
- i criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.

² Cfr. Sentenza TAR Lazio-Roma Sez. III ter n. 3501/04 del 23-04-2004: *“La previsione del voto per corrispondenza non è affattoun modo meno “democratico” di quello assembleare, chè, anzi, nei confronti di quest'ultimo il Collegio non può sottacere le proprie perplessità sull'effettività e la genuinità di un voto, reso in assemblee con la presenza contestuale di centinaia, se non di migliaia di votanti, senza liste o con liste bloccate e, più in generale, con metodi confusionari ed inadatti a far emergere una corretta dialettica democratica. Il voto per corrispondenza, al contrario, serve ad agevolare l'esercizio del relativo diritto da parte di soci sparsi su tutto il territorio nazionale o anche altrove, altrimenti di fatto impossibilitati ad esprimersi in altro modo e, quindi, privati di tal diritto invece enfaticamente affermato”*.

Su questo punto vedasi anche Sentenza n. 611/2006 del Consiglio di Stato – Sez. VI: *“Come rilevato dal Tar, la previsione del voto per corrispondenza non è di per sè un modo meno “democratico” di quello assembleare ed anzi serve ad agevolare l'esercizio del relativo diritto da parte di soci sparsi su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, tale valutazione in astratto favorevole al voto per corrispondenza deve in concreto trovare conferma attraverso modalità di svolgimento delle elezioni tali da garantire il rispetto del principio democratico”*.



- f) per le associazioni che presentano un'organizzazione articolata per livelli territoriali, le modalità di convocazione e di funzionamento delle assemblee separate, in modo che sia chiaramente stabilito il rapporto tra queste e l'assemblea generale e che siano specificamente individuati il numero e i poteri dei delegati di assemblea³

2. Statuto che prevede come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti

Per quanto riguarda lo *scopo esclusivo* è da rilevare che la formulazione adottata dal legislatore non è suscettibile di alcuna interpretazione estensiva, pertanto dallo statuto dell'associazione non dovrà risultare, quale scopo, qualsiasi altra attività che sia diversa o ulteriore rispetto alla tutela dei consumatori e degli utenti⁴.

Si tratta, dunque, di requisito formale che si pone come pregiudiziale rispetto a quello, pure stabilito dalla legge, della dimostrazione dell'esercizio continuativo dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti, la cui sola presenza non può consentire, pertanto, il superamento del difetto del primo.

Mentre, quindi, lo svolgimento in concreto di attività contrastanti con le finalità statutarie fa venir meno il requisito dell'esclusività dello scopo, viceversa, il mancato rinvenimento nello statuto di uno scopo esclusivo di tutela dei consumatori e degli utenti non può essere sanato dal mero elemento fattuale dell'attività svolta.

Quanto ai caratteri dell'attività di tutela dei consumatori e degli utenti, si ritiene che questa non possa che essere riferita ai diritti degli stessi consumatori ed utenti, determinati dall'art. 139 del Codice del Consumo, che a sua volta fa riferimento all'art. 2 dello stesso codice, rispetto ai seguenti ambiti:

- tutela della salute,
- sicurezza e qualità dei prodotti e dei servizi,
- adeguata informazione e una corretta pubblicità del consumatore,
- esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà,
- educazione al consumo,
- correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi,
- promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti,
- erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità ed efficienza.

A questi vanno aggiunti gli specifici ambiti indicati dallo stesso art. 139 del Codice del Consumo relativi al sistema radiotelevisivo e alla pubblicità di medicinali per uso umano, nonché le materie disciplinate nello stesso Codice del Consumo.⁵

³ Cfr. per analogia quanto stabilito dall'art. 2533 cod. civ. per le società cooperative che presentano un'organizzazione articolata per livelli territoriali.

⁴ Cfr. Parere del Consiglio di Stato n. 1333/00, emesso dalla sezione terza il 29 agosto 2000 : "... la restrizione voluta dal legislatore non può essere intesa che come volta propriamente a distinguere le associazioni dei consumatori da altre aggregazioni sociali che, direttamente o indirettamente, insieme ad altri obiettivi abbiano anche lo scopo di tutelare i consumatori, come si verificherebbe per un gran numero di organismi associativi ed in primo luogo gli stessi partiti politici ed i sindacati dei lavoratori".

⁵ Art.139. Legittimazione ad agire. - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette



Il rinvio al suddetto art.139, permette di individuare in maniera precisa i diritti fondamentali dei consumatori alla cui esclusiva ed unica tutela deve mirare lo statuto associativo, che sono in sostanza quelli per la cui tutela di interessi collettivi le associazioni di consumatori ed utenti sono legittimate ad agire esercitando le c.d. azioni inibitorie.

In ragione di ciò, la valutazione del requisito dello scopo esclusivo, sarà effettuata avuto riguardo alla rispondenza delle previsioni statutarie all'espressa affermazione di tale scopo esclusivo di tutela dei consumatori e degli utenti mediante attività eventualmente esplicitate con riguardo ad uno o più dei predetti ambiti di operatività.

L'attività di tutela dei consumatori e degli utenti in uno o più dei predetti ambiti deve essere svolta in modo continuativo, ai sensi dell'art. 137, comma 2 lett. e), del Codice del Consumo, nei tre anni precedenti.

Tutte le modalità indicate nello Statuto attraverso le quali l'Associazione esercita la propria attività, devono essere riferibili ed indirizzate alla esclusiva tutela dei consumatori e degli utenti nel senso sopra indicato.

3. Assenza di finalità di lucro

Per quanto riguarda il requisito dell'*assenza di finalità di lucro*, è da rilevare che la formulazione adottata dal legislatore non è suscettibile di alcuna interpretazione estensiva, pertanto l'assenza di finalità di lucro deve essere espressamente prevista nello statuto dell'associazione dei consumatori e degli utenti.

Di conseguenza, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico ed i criteri consolidati della disciplina civilistica e degli enti di tipo associativo, dallo statuto non dovranno, a titolo esemplificativo, risultare clausole che prevedano:

- *la possibilità di distribuire anche in modo indiretto⁶, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione;*

associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative :

a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive ;

b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano.

⁶ Si considerano distribuzione indiretta degli utili, in base al disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97, applicabile propriamente alle Onlus ma esteso, in via interpretativa, anche agli altri enti associativi, le seguenti operazioni:

· le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a condizioni più favorevoli a soci, associanti o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi, ai soggetti che operano per l'ente, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ai parenti entro il terzo grado, e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllati;

· l'acquisto di beni e servizi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

· la corresponsione ai componenti di organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

· la corresponsione di interessi passivi a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari autorizzati, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di riferimento;



- *la possibilità di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di scopi diversi da quello statutario.*
- *La possibilità di devolvere a soggetti diversi dalle associazioni dei consumatori o da altri enti o associazioni con finalità simili, l'eventuale residuo attivo, in caso di scioglimento dell'Associazione, così come disciplinato dagli artt. 31 e 32 del Codice Civile.*

L'assenza di scopo di lucro è altresì collegata alla natura non commerciale dell'Associazione. Ciò nel senso che lo scopo di lucro è ritenuto sussistere laddove, in base alla normativa vigente, la natura dell'associazione sia qualificabile come "non commerciale".

L'associazione può definirsi di natura "non commerciale" quando, ai sensi dell'art. 73 TUIR, non ha per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività di natura commerciale (individuate dall'art. 55 TUIR con riferimento a quelle indicate nell'art. 2195 del Codice civile).

Ciò non toglie la possibilità che l'associazione possa svolgere, senza perdere il carattere "non commerciale", anche attività remunerate, qualora l'attività prevalente svolta abbia natura non commerciale.

In pratica, lo svolgimento di tali attività non incide sulla natura "non commerciale" dell'associazione se, in base all'art. 143 TUIR, le prestazioni sono rese in conformità delle finalità istituzionali, senza specifica organizzazione (non sono cioè svolte in forma di impresa e hanno carattere eventuale), verso corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

La qualifica di ente non commerciale, dichiarata nell'atto costitutivo o nello statuto, va verificata, pertanto, prendendo in esame l'attività effettivamente esercitata.

A tali fini, il secondo comma dell'articolo 149 del TUIR fornisce un elenco di elementi connessi all'attività effettivamente esercitata che vanno presi in considerazione insieme alle altre caratteristiche dell'ente.

- prevalenza delle immobilizzazioni (al netto degli ammortamenti) relative all'attività commerciale rispetto ad altre attività;
- prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore delle prestazioni afferenti le attività istituzionali;
- prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali, rispetto alle entrate istituzionali (sovvenzioni, liberalità, quote associative);
- prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.

Associazioni Federate, di secondo livello, convenzionate e collegate.

Associazioni federate. (art. 3, comma 7, del regolamento)

Sono da ritenersi federate fra di loro attraverso l'associazione che richiede l'iscrizione all'elenco o la conferma annuale, le associazioni che, dotate di propria autonomia giuridica e contabile (proprio atto Costitutivo, proprio Statuto, proprio bilancio, proprio codice fiscale ecc.), si configurano, per atto costitutivo o per statuto come federate un unico centro direzionale o di imputazione, identificato con l'associazione che richiede l'iscrizione o la conferma annuale, che le

· la corresponsione a lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori al 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche;



coordina e ne detta i principi direttivi, e come tali fanno parte di un'unica organizzazione avente il medesimo scopo.

Ai fini dell'iscrizione o della conferma annuale all'elenco ministeriale, le associazioni **federate** e l'associazione **federale** o **federazione** (che è il soggetto che richiede l'iscrizione o la conferma annuale) si considerano come unica associazione di consumatori e utenti, ferma restando l'autonomia giuridica e contabile delle rispettive organizzazioni.

Tutte le associazioni federate, pertanto, devono possedere i requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco: scopo esclusivo, democraticità, assenza di scopo di lucro, regolare tenuta dei libri contabili e predisposizione di un bilancio annuale, continuità dell'attività svolta, tenere un elenco degli associati aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate (escluso il requisito numerico e la presenza in almeno 5 regioni o province autonome che sono valutati cumulativamente per tutte le associazioni federate e, conseguentemente, la necessità di un unico elenco degli associati cumulativo tenuto dall'associazione federale e aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate). La sussistenza dell'uniformità dei predetti requisiti è resa con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dal rappresentante legale dell'Associazione che richiede l'iscrizione o la conferma annuale all'elenco, redatta secondo il modello allegato (**Modello G**).

In virtù dei predetti principi di unitarietà, gli associati delle associazioni federate sono computati, una sola volta senza duplicazioni, quali associati dell'associazione di consumatori e utenti che richiede l'iscrizione o la conferma annuale all'elenco.

In caso di associazioni federate il requisito della triennialità dell'avvenuta costituzione e dell'esercizio continuato dell'attività svolta è riferito alla sola associazione federale richiedente l'iscrizione o la conferma annuale ovvero ad almeno una delle associazioni nazionali federate (art. 3, comma 7, ultimo periodo del regolamento).

Aggregazioni di secondo livello, federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali (art. 3, comma 7, del regolamento).

Alle associazioni federate sono equiparate le analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali, che siano in possesso di tutti gli elementi descritti al punto precedente.

Associazioni collegate (art. 3, comma 5, del regolamento)

La sussistenza di semplici elementi di collegamento tra associazioni diverse iscritte all'elenco o richiedenti l'iscrizione, desunti dalla documentazione prodotta, in base alla coincidenza di una significativa percentuale di iscritti o di sedi o di esponenti degli organi associativi o sulla base delle prescrizioni contenute nei rispettivi statuti, se non determinano sostanzialmente una struttura federale e non evidenziano in altro modo elusione dei requisiti prescritti, non impediscono invece di considerare eventuali iscritti a più delle predette associazioni ai fini del raggiungimento dei requisiti numerici per ciascuna delle stesse o sono valutati, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del regolamento, ai soli fini dell'intensificazione dei controlli a campione per la verifica dell'effettiva adesione degli iscritti stessi alle diverse associazioni.

Convenzioni tra associazioni aventi scopi e finalità diverse (associazioni convenzionate)

Si intendono associazioni convenzionate con l'associazione di consumatori e utenti richiedente l'iscrizione o la conferma annuale, le altre associazioni aventi scopo diverso o ulteriore da quello di tutela dei diritti dei consumatori, con le quali l'associazione di consumatori abbia



sottoscritto un accordo che comporti la possibilità che i soci dell'Associazione convenzionata, divengano associati dell'Associazione di consumatori e utenti.

In tal caso i soci di un'associazione convenzionata con l'associazione richiedente l'iscrizione o la conferma annuale possono essere computati quali associati di quest'ultima, ai fini dell'iscrizione all'elenco o della conferma annuale, solo qualora abbiano manifestato individualmente (mediante il versamento di quota associativa specifica e non simbolica e, se tale versamento non è tracciabile, anche mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione) espressamente e liberamente la volontà di adesione all'associazione di consumatori ed utenti richiedente l'iscrizione e gli associati stessi siano stati comunque posti a conoscenza dell'accordo o convenzione e delle sue conseguenze.

L'esistenza di tale accordo o convenzione deve essere dichiarato dall'associazione richiedente l'iscrizione o la conferma annuale, anche ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. e) n. 8 del regolamento.

Qualifica di associato (art.3, comma 4, e art. 6 del DM n.260/2012)

Ai fini dell'individuazione del numero degli iscritti attribuibili a ciascuna associazione che richiede l'iscrizione all'elenco e/o la conferma annuale, tenuto conto sia di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento sia delle indicazioni ricavabili dai principi generali, si ritengono applicabili i seguenti criteri.

Posto che per iscritti all'associazione si intendono esclusivamente coloro che hanno espressamente manifestato la volontà di aderirvi (art.2, comma 4, del regolamento), tale espressa manifestazione di volontà deve risultare inequivocabilmente al momento della sottoscrizione, quale atto libero, volontario ed univoco di adesione all'associazione di consumatori che richiede l'iscrizione o la conferma per il perseguimento degli scopi statutari.

Pertanto, ai fini del riscontro del possesso del requisito numerico di associati stabilito dalla legge, per le associazioni che richiedono l'iscrizione e/o la conferma annuale, si ritiene che possano essere considerati soci i soggetti iscritti all'associazione di consumatori ed utenti in forza di una manifestazione espressa, consapevole della volontà di adesione, distinta da ogni altra volontà di ottenere dall'associazione singoli beni o servizi⁷.

Di conseguenza, non sono conteggiate, ai fini del raggiungimento del *quorum* degli iscritti, le iscrizioni orali (es. telefoniche o raccolte informalmente) se non accompagnate da pagamento tracciabile della quota di adesione. Sono, invece, considerate valide le cd. iscrizioni *on-line*, a condizione, tuttavia, che le stesse avvengano attraverso meccanismi che attestino una consapevole volontà di adesione all'associazione richiedente e siano tracciabili. Inoltre, potranno essere quantificate esclusivamente le iscrizioni dei soggetti maggiorenni, vale a dire di coloro che sono dotati di capacità di agire, ex art. 2, del codice civile. Infine non potranno essere conteggiate tra gli associati all'associazione di consumatori e utenti le sottoscrizioni finalizzate esclusivamente ad ottenere beni o servizi dall'associazione medesima.

⁷ Cfr. Sentenza TAR Lazio- Sez. III ter n. 3501/04 del 23-04-2004 “*Rettamente la P.A. vigilante ritiene conforme a legge la possibilità d’una sottoscrizione unica per iscrizione all’associazione ed abbonamento alla rivista, giacchè,il secondo consegue alla prima, onde, per i soggetti che non vogliono limitarsi alla ricezione della sola rivista, superflua, defatigante e formalistica s’appaleserebbe l’apposizione di una sottoscrizione disgiunta*”.



Ai fini del possesso del requisito del numero degli iscritti previsto dalla normativa di riferimento, gli eventuali iscritti a più associazioni iscritte o richiedenti l'iscrizione possono essere considerati da parte di ciascuna delle associazioni cui aderiscono, tranne nel caso di associazioni federate, per le quali le duplicazioni sono espressamente escluse, e con le specificazioni indicate relativamente ai controlli per le associazioni che risultino collegate tra loro.

Inoltre, sempre ai fini della valutazione del possesso dei requisiti numerici di cui all'art.137, comma 2, lett. c) del Codice del consumo, ciascun socio, per essere considerato iscritto ad un'associazione di consumatori e utenti, e quindi computabile quale appartenente all'associazione che richiede l'iscrizione, deve avere pieno titolo ad esercitare in detta associazione tutti i diritti conferitigli in virtù dell'iscrizione, secondo i principi e con le modalità stabilite nello statuto.

Spesso l'atto costitutivo o lo Statuto prevedono una distinzione degli associati in varie categorie, ciascuna con diritti ed obblighi differenti: può essere contemplata la categoria dei soci ordinari accanto a quella dei soci sostenitori o benemeriti, che contribuiscono in maniera differente al soddisfacimento dei bisogni dell'associazione. Se però sono ammesse contribuzioni differenziate fra gli associati in base al loro raggruppamento in categorie diverse, non è ammissibile, che si creino fra gli associati disuguaglianze, in merito a diritti di amministrazione, prevedendo ad esempio che solo determinate categorie di soci godano del diritto di voto oppure disuguaglianze dell'utilizzo dei servizi dell'associazione in rapporto al contributo dato. Ciò è valutabile sia ai fini del computo degli associati in base al requisito numerico prescritto, sia ai fini della verifica di un ordinamento a base democratica.

Quota associativa di importo non meramente simbolico (art.2, comma 4, e art. 6 del DM n.260/2012)

Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 137, comma 2, lett. b), e lett. d), la manifestazione di volontà espressa dall'associato, deve essere confermata annualmente attraverso il pagamento della quota associativa, effettuato direttamente dall'associato all'Associazione di consumatori per gli scopi statutari. Tale quota, ai sensi dell'art. 137, comma 2, lett. b), deve infatti essere indicata nell'elenco aggiornato annualmente e, ai sensi della lett. d) del medesimo articolo ed essere altresì indicata nel bilancio o rendiconto dell'Associazione relativo all'anno di riferimento.

Ne deriva sia il carattere imprescindibile del versamento della quota associativa direttamente all'associazione richiedente l'iscrizione o la conferma annuale e il suo carattere annuale o quanto meno periodico. Ciò in quanto, da un lato l'indicazione delle quote versate sia nell'elenco che nel bilancio dell'associazione è richiesta espressamente dalla legge e dall'altro così come l'annualità dell'aggiornamento dell'elenco e della presentazione del bilancio approvato, e dato che, negli anni successivi al primo, il versamento della quota associativa costituisce l'elemento certo attraverso il quale l'associato conferma la propria permanenza nell'associazione, contribuendo al reperimento delle risorse proprie per lo svolgimento dell'attività.

Di conseguenza eventuali associati iscritti a titolo gratuito e promozionale da parte dell'Associazione, pur se hanno acquisito lo *status* di associati all'interno dell'Associazione, con i diritti ed obblighi che derivano loro in base allo Statuto, non sono conteggiabili ai fini del requisito numerico previsto dall'art. 137, secondo comma, lettera c) o comma 5, del codice.

Riguardo la relativa indeterminatezza della prescrizione di un importo associativo "*non meramente simbolico*", si evidenzia che tale scelta è giustificata dall'opportunità di mantenere flessibilità a tale prescrizione, in modo da poter conciliare nel tempo l'esigenza di contrastare



comportamenti volti ad eludere le possibilità di controllo e ogni effettivo impegno associativo in fase di adesione (in passato vi è stata difficoltà ad individuare una base normativa idonea a disconoscere la validità di iscrizioni a titolo gratuito o che indicavano in bilancio solo quote individuali di pochi centesimi), con quella di mantenere libertà alle singole scelte organizzative delle associazioni, anche quando le stesse decidano di chiedere l'iscrizione nell'elenco.

In ogni caso, in analogia con quanto avviene per alcuni aspetti anche in campo fiscale, si ritiene di dover considerare meramente simboliche eventuali quote annuali di adesione che, per la parte spettante all'associazione nazionale che si iscrive nell'elenco e che deve trovare riscontro nel bilancio depositato dall'associazione richiedente (prescindendo quindi dalle eventuali quote non documentate o lasciate nella disponibilità di sedi locali con autonomia finanziaria) siano inferiori ad un euro, cioè all'attuale unità di conto monetaria. Si tenga anche conto del fatto che tale importo, moltiplicato per il numero minimo di associati prescritto, può determinare il livello minimo accettabile come elemento sintomatico (al netto di altri importi o contributi) giustificativo di un'attività significativa svolta su base nazionale dall'associazione richiedente nel cui bilancio tali importi sono ascritti (come entrate e come impieghi nello svolgimento dell'attività istituzionale).

L'importo minimo di un euro, proprio perché destinato ad assolvere ai fini sopra precisati, deve ritenersi formulato già al netto della quota parte eventualmente introitata, trattenuta, riversata o destinata alle articolazioni territoriali o associazioni federate, convenzionate o collegate all'associazione richiedente, dotate di propria autonomia contabile. Nella relazione gestionale (nota integrativa) allegata al bilancio dell'associazione richiedente l'iscrizione deve essere dato conto dei rapporti tra le diverse unità associative relativamente alle modalità di ripartizione e contabilizzazione delle quote associative.

La corresponsione della quota associativa è diretta conseguenza della volontà di associarsi all'associazione che richiede l'iscrizione o la conferma annuale. Ne deriva che, non sono da computarsi tra le quote associative, a titolo esemplificativo, le somme eventualmente versate per la sottoscrizione di abbonamenti e l'acquisto di pubblicazioni edite o distribuite dall'associazione; le quote versate per la partecipazione a manifestazioni o convegni; le somme versate per l'acquisto di gadgets, di materiale propagandistico e di quant'altro, qualora queste siano corrisposte esclusivamente al fine di ottenere prestazioni separate dall'iscrizione stessa e non comportino di per sé la diretta acquisizione della qualità di socio.

E' inoltre esclusa dal computo, nei termini sopra specificati, la parte della quota di iscrizione che, in virtù di accordi di adesione o di apparentamento, di federazione o di collegamento tra più associazioni, è di pertinenza di altre associazioni.

La legge fa riferimento alle "quote versate". Per tali si intendono le quote effettivamente corrisposte dagli associati ed acquisite dall'associazione di consumatori e utenti richiedente l'iscrizione o la conferma annuale.

Pertanto, l'art. 3, comma 4, del regolamento prescrive che l'importo versato a titolo di quota associativa deve essere "corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione ovvero, nel caso tale pagamento sia effettuato in contanti, confermato dalla corrispondenza con gli importi iscritti in bilancio e dalla sottoscrizione, almeno una volta nel corso del medesimo biennio, di un modulo di adesione o di conferma espressa dell'adesione. Ciò significa, per un verso che sono ammissibili iscrizioni mediante quote pluriennali, da imputare però pro quota per ciascun anno ed utilizzabili come prova di iscrizione solo per un biennio dal loro effettivo pagamento tracciabile (ovvero per un triennio, limitatamente al primo biennio dalla data di entrata in vigore del regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento



stesso) e, per altro, la possibilità di iscrizione a debito per un anno, con riferimento alle quote dovute dagli associati nell'anno di riferimento dell'elenco/bilancio, ma versate successivamente e quindi indicate nell'elenco e iscritte tra le entrate nel bilancio dell'anno successivo. Tali quote a debito potranno essere computate, ai fini della verifica della corrispondenza con il numero degli iscritti, esclusivamente se si riferiscono a importi certi, liquidi ed esigibili e ne è prevista l'acquisizione entro l'anno. Pertanto, le quote dovute, ma non ancora versate/riscosse, che presentano i suddetti caratteri dovranno essere esposte nel bilancio cui si riferiscono tra i crediti a breve termine e dovrà darsi conto della loro avvenuta acquisizione nel bilancio dell'anno successivo. Lo stesso dicasi con riferimento alle quote associative introitate dalle associazioni federate o dalle articolazioni locali, che non siano state riversate in tutto o in parte all'associazione richiedente l'iscrizione o la conferma annuale e non siano state contabilizzate alla voce "Entrate" nell'anno cui si riferisce il bilancio. Tali importi devono essere specificamente dettagliati nella relazione gestionale allegata al bilancio della associazione richiedente l'iscrizione o la conferma annuale all'elenco.

Elenco degli iscritti aggiornato annualmente con indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari (art. 137, comma 2, lett. b) Codice del Consumo)

Le associazioni che richiedono l'iscrizione devono tenere un unico elenco degli iscritti, avendo cura di conservare qualsiasi documentazione attestante l'avvenuta iscrizione, ed aggiornarlo annualmente con l'indicazione delle quote che ciascun socio ha versato all'associazione quale quota di adesione per il conseguimento degli scopi statutari.

L'elenco è unico, riferibile esclusivamente all'associazione di consumatori e degli utenti richiedente l'iscrizione o la conferma annuale, è conservato presso la sede legale della medesima associazione di consumatori e degli utenti o presso altra sede espressamente indicata, contiene tutti gli elementi per l'individuazione univoca dell'associato ed è presentato a richiesta dell'Amministrazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del regolamento.

Gli iscritti devono essere ripartiti nell'elenco per regioni e province autonome, ai fini delle verifiche del possesso da parte della relativa associazione del prescritto requisito del numero degli iscritti e della presenza sul territorio, nonché per circoscrizione di Camera di commercio, ai soli fini degli eventuali controlli connessi all'applicazione dell'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, n. 156.

Si allega un Modello indicativo per la redazione e tenuta di tale elenco anche ai fini della predetta eventuale presentazione allo scrivente Ministero. **(Modello I)**

Numero degli iscritti e loro articolazione territoriale (art. 137, comma 2, lett. c), e comma 5 del Codice del Consumo)

Il numero minimo degli iscritti per associazione, secondo le percentuali stabilite all'art. 137, comma 2, lettera c) del Codice del consumo, viene indicato nella seguente tabella, elaborata sulla base del censimento ISTAT del 2011, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2012 (GU n.294 del 18-12-2012 - Suppl. Ordinario n. 209), concernente la popolazione legale della Repubblica, distintamente su base nazionale e secondo la ripartizione regionale o per provincia autonoma.

	Popolazione	Moltiplicatore	N° iscritti
--	-------------	----------------	-------------



Totale nazionale	59.433.744	0,0005	29.717
Regione o provincia autonoma	Popolazione	Moltiplicatore	N° iscritti
Piemonte	4.363.916	0,0002	873
Valle d'Aosta	126.806	0,0002	26
Lombardia	9.704.151	0,0002	1941
Liguria	1.570.694	0,0002	315
Trento	524.832	0,0002	105
Bolzano	504.643	0,0002	101
Veneto	4.857.210	0,0002	972
Friuli-V.G.	1.218.985	0,0002	244
Emilia-Romagna	4.342.135	0,0002	869
Toscana	3.672.202	0,0002	735
Umbria	884.268	0,0002	177
Marche	1.541.319	0,0002	309
Lazio	5.502.886	0,0002	1101
Abruzzo	1.307.309	0,0002	262
Molise	313.660	0,0002	63
Campania	5.766.810	0,0002	1154
Puglia	4.052.566	0,0002	811
Basilicata	578.036	0,0002	116
Calabria	1.959.050	0,0002	392
Sicilia	5.002.904	0,0002	1001
Sardegna	1.639.362	0,0002	328

Al momento della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco in oggetto, le associazioni richiedenti dovranno pertanto essere in possesso dei seguenti requisiti:

- numero degli iscritti complessivi, a livello nazionale, non inferiore a 29.717 unità;
- articolazione organizzativa in almeno 5 regioni o province autonome;
- rispetto dei limiti minimi di iscritti per le suddette 5 regioni o province autonome, come indicato in tabella.

Fanno eccezione le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute e precisamente: la provincia di Bolzano (L. cost. 26.2.48, n.5 art. 85) e la Valle d'Aosta (L. cost. 26.2.48, n. 4, artt. 38-39), per le quali il numero degli iscritti non deve essere inferiore alla percentuale stabilita dal Codice del consumo rispetto alla popolazione residente nel territorio di operatività, secondo la seguente tabella:

Territorio	Popolazione	Moltiplicatore	N° iscritti
Bolzano	504.643	0,0005	253
Valle d'Aosta	126.806	0,0005	64



Svolgimento attività continuativa inerente gli scopi statutari nei tre anni precedenti (art.137 , comma 2, lett. e), del Codice del Consumo e art.3, comma 2, lett. e), del DM n.260/2012)

La lettera e), dell'art.3, comma 2, del regolamento, contiene una serie di requisiti volti a provare "l'effettivo svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti", come previsto dall'art. 137, comma 2, lett. e), del Codice del Consumo, richiedendo alle associazioni di produrre una relazione contenente dati e documenti in merito ad alcuni indicatori elencati con ripartizione interna qualitativa e numerica.

Tale relazione deve essere riferita al triennio precedente la data di domanda nel caso di associazione richiedente la prima iscrizione all'elenco ministeriale.

Per le associazioni già iscritte al citato elenco che richiedono la conferma annuale dell'iscrizione, la predetta relazione deve essere riferita all'anno precedente la data della domanda di conferma.

Quanto a tali precisazioni introdotte relativamente alla documentazione ed agli elementi di informazione da dichiarare a tal fine, sono stati elencati in modo non tassativo e non esaustivo (per evitare di privilegiare l'uno o l'altro dei diversi modelli associativi), una serie di indicatori cui le associazioni stesse possono fare riferimento nella relazione da presentare a dimostrazione della continuità e rilevanza dell'attività nel triennio. Pur evidenziando in tal modo l'importanza che si riconosce anche al requisito sostanziale dell'attività svolta a favore dei consumatori nel triennio, e non solo al prioritario e più oggettivo requisito consistente nella dimostrazione del numero minimo di iscritti prescritto dalla legge, la possibilità di fare riferimento anche solo ad una parte significativa degli indicatori riportati, formulando dichiarazioni negative per i restanti, evita di irrigidire in un unico modello operativo un ambito di valutazione in cui permangono aspetti di discrezionalità da utilizzare in termini non irragionevolmente preclusivi.

All'atto della domanda di iscrizione o di conferma annuale, le associazioni potranno altresì produrre ogni altra documentazione ritenuta utile a suffragare la continuità e la rilevanza dell'attività svolta per la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli utenti.

La dichiarazione sull'attività svolta deve essere accompagnata da notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative. Per evitare inutile aggravio degli adempimenti, l'indicazione dei responsabili delle sedi deve essere riferita non a tutte le singole sedi, bensì alle sole sedi principali.

Bilancio annuale e tenuta delle scritture contabili conformemente alle disposizioni vigenti per le associazioni non riconosciute (art. 137, comma 2, lett. d), del Codice del Consumo)

La disposizione di legge prevede tra i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione e /o conferma annuale nell'elenco, l'elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite, nonché la tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute.

La prescrizione normativa prevede altresì che tra le entrate devono essere specificamente indicate le quote versate dagli associati. Tale ammontare dovrà riscontrarsi con il totale risultante dall'elenco degli iscritti relativo al corrispondente anno.

In sede di prima iscrizione, all'atto della domanda dovrà essere prodotta copia autentica del bilancio relativo a ciascuno dei tre anni precedenti quello di iscrizione.



Per le associazioni già iscritte, che richiedono la conferma annuale dell'iscrizione, dovrà essere prodotta copia autenticata del bilancio relativo all'anno precedente quello di conferma.

Ciascun bilancio deve essere accompagnato dal relativo verbale di approvazione da parte dell'assemblea dei soci.

Al fine di agevolare la redazione di un bilancio uniforme, confacente alle esigenze di una valutazione omogenea da parte dell'Amministrazione, è stata predisposta un'apposita modulistica - che si allega alla presente Circolare - relativa agli schemi di stato patrimoniale, rendiconto gestionale (conto economico) e relazione sulla gestione (nota integrativa). Naturalmente l'utilizzo di tale specifica modulistica ministeriale per la redazione dei bilanci o rendiconti è solo facoltativo, ferma restando la necessità per l'amministrazione di acquisire anche in forma di chiarimenti o integrazioni al modello di bilancio o rendiconto legittimamente adottato, tutte le indicazioni e notizie riportate in tale modulistica ministeriale.

In tale contesto assume una particolare rilevanza la relazione sulla gestione (nota integrativa) che deve spiegare le voci contenute nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale in relazione al perseguimento dello scopo statutario e all'attività svolta, al numero degli associati cui sono da collegarsi le quote associative appositamente prescritte, nonché, in caso di presenza di associazioni federate o articolazioni dislocate sul territorio, dotate di autonomia giuridica e contabile, con l'associazione di consumatori e degli utenti, i rapporti economico-finanziari, gestionali ed organizzativi intercorrenti con queste. La relazione sulla gestione, comprensiva dei relativi allegati, è parte integrante del bilancio annuale.

Inoltre, ai sensi della legge, sussiste un obbligo, di cui devono ritenersi responsabili gli amministratori dell'associazione, alla tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute.

Tale disposizione è da ricollegarsi alla prima, poiché, in ogni caso, i bilanci e i rendiconti non si configurano come prospetti a sé stanti, ma derivano dall'insieme delle rilevazioni contabili che ne costituiscono il fondamento.

Ai fini del corretto rispetto della previsione contenuta all'articolo 3, comma 2, lett. d), per le prime iscrizioni i bilanci dei tre anni precedenti o i rendiconti economici del soggetto che presenta la domanda devono obbligatoriamente contenere l'indicazione delle quote versate dagli associati; ne deriva di conseguenza che un'associazione strutturata attraverso sezioni territoriali dovrà necessariamente produrre un bilancio nazionale o un rendiconto economico contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati ovvero, qualora le predette quote siano versate e quindi iscritte direttamente nel bilancio di associazioni federate o convenzionate con l'associazione richiedente, dare conto nella relazione sulla gestione dei rapporti circa il versamento, l'introitazione, il riversamento di quota parte delle suddette quote tra le varie articolazioni organizzative.

Divieto di attività di promozione o di pubblicità commerciale e di connessione d'interessi con imprese di produzione o di distribuzione (art. 137, comma 3, Codice del Consumo e art. 3, comma 2, lett. g), del DM n.260/2012)

La disposizione legislativa preclude alle associazioni che chiedono l'iscrizione, in tutte le loro articolazioni centrali e locali, ogni attività di promozione o pubblicità commerciale che abbia per oggetto beni o servizi prodotti da terzi.

Per la nozione di "pubblicità" si intende, "qualsiasi forma di messaggio, che sia diffuso in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, artigianale o professionale allo scopo di



promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o il trasferimento di diritti e obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”⁸.

Inoltre, la legge preclude alle associazioni ogni connessione di interessi, in tutte le loro articolazioni centrali e locali, con imprese di produzione o distribuzione di beni o servizi, dovendosi porre, proprio per il delicato ruolo che esse svolgono, in una posizione di terzietà rispetto alle aziende produttrici di beni e fornitrici di servizi e ciò a prescindere da un’eventuale controprestazione economica e dal titolo per la quale essa è data.⁹

La *ratio* del divieto, come riconosciuto dalla stessa giurisprudenza amministrativa,¹⁰ è quella di escludere in radice ogni forma di cointeressenza delle associazioni consumeristiche con imprese *terze*, intendendosi per tali quelle del tutto estranee agli scopi istituzionali delle associazioni.

Ne deriva, di conseguenza, che la predetta connessione e, dunque, la non sussistenza di siffatto divieto, appare non sussistere tra l’altro:

⁸ Cfr. la definizione recata all’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 di attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole.

⁹ Cfr. in tal senso, TAR Lazio-Roma, Sez. III-Ter, Sentenza n°1560/07 del 22 febbraio 2007, secondo cui: “...l’art. 5, comma 3, Legge n°281/98 (oggi, art.137, comma 3, Codice del Consumo) va interpretato nel senso di inibire in assoluto alle suddette associazioni qualsiasi forma di pubblicità, diretta o indiretta, in favore dell’attività svolta dalle suddette imprese, a prescindere da un’eventuale controprestazione economica e dal titolo per la quale essa è data... in altri termini, alle associazioni consumeristiche è preclusa non solo qualsiasi forma di pubblicità, a qualunque titolo sia fatta, ma anche ogni rapporto con imprese di produzione e di distribuzione, dovendosi porre, proprio per il delicato ruolo che esse svolgono, in una posizione di totale terzietà con tutte le aziende produttrici di beni e fornitrici di servizi.”

¹⁰ Cfr. Sentenza TAR Lazio-Roma, Sez. I – n. 5669/2002 del 21-06-2002: “La disposizione contenuta nell’art. 5 della L. 281/98 che preclude alle associazioni dei consumatori e degli utenti ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente ad oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione, non esclude naturalmente che l’associazione possa avere con imprese rapporti commerciali ed organizzativi che siano **strumentali** alla sua attività di tutela dei consumatori e degli utenti e – in concreto- non siano in contrasto con tale attività” (con riferimento ai rapporti organizzativi esistenti tra l’Associazione Altroconsumo e l’Editrice Altroconsumo).

Cfr., altresì, Sentenza TAR Lazio-Roma, Sez. III ter n. 3501/04 del 23-04-2004, secondo cui: “E’ ben vero che l’art. 5, comma 3, della L. 281/98 vieta alle Associazioni consumeristiche ogni attività di promozione o di pubblicità commerciale, relativa a beni o servizi prodotti da terzi, nonchè ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. La *ratio* della norma, con ogni evidenza, consiste nell’elidere in radice, mercè il divieto testè citato, ogni forma di cointeressenza delle Associazioni consumeristiche solo con quelle, tra le varie vicende economiche, che possano surrettiziamente strumentalizzare la funzione di garanzia e tutela. In parole più semplici, devono intendersi precluse a tali associazioni tutte quelle promozioni, comunque attuate, di prodotti o imprese terze (che siano effettivamente tali, ossia del tutto estranee agli scopi istituzionali delle associazioni) che, pubblicizzate sotto le mentite spoglie del controllo obiettivo e imparziale, in tal modo raggiungono i consumatori ammantandosi di un giudizio positivo reso proprio da quei soggetti che dovrebbero tutelarli. Da ciò discende l’esclusione da siffatto divieto, tra associazioni ed imprese terze, di tutti i rapporti commerciali ed organizzativi, che siano strumentali all’attività di tutela di consumatori ed utenti, non contrastino con tali scopi e non generino evidenti conflitti di interessi”.

In tal senso, vedasi anche Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n°611/06 del 15.02.2006, secondo cui: “La *ratio* del divieto è quella di escludere in radice ogni forma di cointeressenza delle associazioni consumeristiche con imprese terze (che siano effettivamente tali, ossia del tutto estranee agli scopi istituzionali delle associazioni); non sussiste, invece, alcun divieto per tutti i rapporti commerciali ed organizzativi, che siano strumentali all’attività di tutela di consumatori ed utenti, non contrastino con tali scopi e non generino evidenti conflitti di interessi[...] Per quanto concerne le due società editoriali la strumentalità vi sarebbe stata se fossero state costituite e partecipate, interamente o in via maggioritaria, dall’associazione xxxxxxxxxx, che invece riveste il ruolo di socio di minoranza in una sola di queste.



- nei rapporti con imprese che non siano terze rispetto all'Associazione dei consumatori, vale a dire che svolgano un'attività strumentale allo scopo esclusivo di tutela dei consumatori ed utenti e contestualmente siano costituite e partecipate interamente o in via maggioritaria dall'associazione di consumatori e degli utenti;
- nei rapporti con imprese che si sostanziano in attività dirette ad esplicitare le caratteristiche di prodotti o servizi volti a favorire espressamente ed esclusivamente un miglioramento dell'educazione, quale diritto fondamentale, dei consumatori, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del codice del Consumo¹¹;
- nei rapporti con soggetti pubblici o privati, concernenti modalità di risoluzione extra-giudiziale delle controversie nei rapporti di consumo tra imprese e consumatori;
- nei rapporti con imprese, connessi all'organizzazione o alla partecipazione a manifestazioni pubbliche in cui figurino anche organismi istituzionali.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. g), del regolamento, se l'associazione ha ricevuto nell'ultimo triennio (nel caso di prima iscrizione, altrimenti in caso di conferma annuale, nell'anno precedente) eventuali contributi da imprese o associazioni di imprese o ha stipulato accordi o convenzioni con le stesse, essa deve espressamente dichiarare ed indicare dettagliatamente tali contributi, accordi e convenzioni, evidenziando per i contributi anche le relative informazioni contenute nei bilanci e rendiconti e fornendo, ai fini delle valutazioni dell'amministrazione, ogni elemento utile a dimostrare che tali contributi, accordi e convenzioni non determinano connessioni di interessi incompatibili e sono finalizzati esclusivamente a esigenze di tutela dei consumatori e a favore degli iscritti, ivi compresi gli elementi circa la trasparenza e completezza dell'informazione in merito fornita agli associati ed alla generalità dei consumatori.

Periodo transitorio

Le associazioni dei consumatori iscritte all'elenco tenuto ai sensi del DM n. 20/1999 alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento adottato con DM n. 260/2012, sono iscritte d'ufficio e senza alcun adempimento nel nuovo elenco tenuto in continuità con quello precedente ai sensi dell'articolo 2 del medesimo DM n. 260/2012. Le medesime associazioni sono tenute a provvedere entro il 5 marzo 2014 a predisporre un **unico elenco nazionale dei propri iscritti**, tenuto presso la sede legale dell'associazione o altra sede espressamente indicata, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate dagli iscritti. Tale elenco deve essere tenuto con modalità idonee a consentire i controlli da parte dell'Amministrazione di cui ed all'articolo 6, commi 2 e 3.

Resta fermo, l'obbligo di presentare la domanda di conferma dell'iscrizione entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, così come previsto dall'articolo 6 del medesimo regolamento. Ciò nel primo anno di entrata in vigore del regolamento potrà avvenire eventualmente anche sulla base della vecchia modulistica opportunamente integrata (ovvero con la nuova utilizzata per la parte

¹¹ Stabilisce infatti l'articolo 4, comma 2 del Codice del Consumo che "*Le attività destinate all'educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili*".



applicabile e corredata delle necessarie precisazioni), con l'obbligo in ogni caso di uniformarsi ai criteri e agli ulteriori adempimenti a partire dal secondo anno di regime.

A maggior garanzia di un intervento che non incida eccessivamente ed improvvisamente su soluzioni organizzative già consolidate e non alteri i rapporti già in corso fra ciascuna associazione ed i suoi iscritti, è inoltre previsto che ai fini del rispetto delle nuove prescrizioni, limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono considerate valide anche le iscrizioni poliennali effettuate mediante pagamento tracciabile nel triennio precedente a tale data di entrata in vigore. Negli altri casi, ai fini del computo dell'iscrizione poliennale pregressa agli effetti del nuovo regolamento, senza richiedere nuovi pagamenti, l'associazione può limitarsi ad acquisire entro il predetto biennio conferma espressa di adesione mediante sottoscrizione di apposito modulo che tiene a disposizione per i controlli.

Obbligo di conservazione della documentazione. Controlli

Si rammenta che le associazioni che ottengono l'iscrizione o la conferma annuale nell'elenco, hanno l'obbligo di conservare e di mettere a disposizione per eventuali controlli, tutta la documentazione connessa al possesso dei requisiti per l'iscrizione e/o alla conferma annuale per un periodo di cinque anni, e di presentarla all'indirizzo appresso indicato ove ciò fosse richiesto per eventuali controlli o in caso di contenzioso (art. 3, comma 3, del regolamento).

Per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prodotte in sede di iscrizione o di aggiornamento annuale dell'elenco, la competente Divisione XI della Direzione Generale del Ministero può effettuare, previa predisposizione delle misure organizzative atte all'esecuzione dei controlli, accertamenti presso le sedi dell'associazione o richiedere la trasmissione di documentazione, ivi compreso, per il tempo strettamente necessario a tal fine, l'elenco degli iscritti da cui estrarre un campione per il quale richiedere copia delle contabili dei versamenti delle quote associative e/o delle conferme di adesione.

I controlli delle dichiarazioni sostitutive relative al numero degli iscritti mediante richiesta del relativo elenco sono effettuati nei confronti di tutte le associazioni iscritte all'elenco alla data di entrata in vigore del regolamento stesso, entro due anni da tale data.

Modalità di sottoscrizione

Avuto riguardo alla documentazione da fornire, si richiama l'attenzione sulla circostanza che il regolamento, in relazione ai requisiti previsti dalla legge, indica forme di documentazione volte a semplificare l'onere probatorio posto a carico dei richiedenti l'iscrizione e/o la conferma annuale, prevedendo, laddove possibile, il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e alle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, e successive modificazioni e integrazioni. E' fatta salva, in ogni caso, la potestà del Ministero di effettuare controlli per verificare il riscontro della veridicità di quanto dichiarato dalle singole associazioni.

Le istanze presentate e le dichiarazioni rese dal rappresentante legale dell'Associazione richiedente devono essere rigorosamente datate e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, allegando copia non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore.



L'autenticazione di copie degli atti e dei documenti da produrre può essere fatta secondo le modalità di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, nonché con le modalità di cui agli artt. 19 e 19bis del suddetto dpr n°445/2000 e s.m.i., qualora ne ricorrano i presupposti.

Invio della documentazione

La domanda di prima iscrizione e/o di conferma annuale con la relativa documentazione dovrà essere inviata o consegnata al seguente indirizzo:

Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per l'Impresa e l'Internazionalizzazione

Direzione Generale per il mercato, la Concorrenza il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica

Divisione XI – Politiche e Normativa dei consumatori

Via Sallustiana, 53

00187 ROMA

La presente Circolare sarà pubblicata sul sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Si evidenzia che, in relazione all'urgenza di provvedere contestualmente all'entrata in vigore del nuovo regolamento ad una prima definizione della modulistica da utilizzare ed alla diffusione di primi chiarimenti ed istruzioni operative, non è stato possibile sottoporre le relative innovazioni ad un completo approfondimento e ad una opportuna valutazione di impatto con la partecipazione di codeste associazioni. per cui si manifesta sin d'ora piena disponibilità a ricevere in merito ogni osservazione e considerazione che codeste associazioni ritengano utile far pervenire, impegnandosi a provvedere prima possibile ad una adeguata revisione sia della presente circolare che della modulistica allegata, ove da tale valutazione di impatto emergano esigenze di correzione o di modifica ed integrazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Gianfrancesco Vecchio

VDM
ut



Modulistica Allegata

(reperibile sul sito Internet del Ministero dello Sviluppo Economico)

Modulistica	Documentazione	Prima iscrizione	Conferma annuale	Riferimento
Modello A	Fac-simile di domanda di prima iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti in possesso dei requisiti richiesti dalla legge, ed elenco della documentazione da produrre a corredo.	<input checked="" type="checkbox"/>		Art. 3, comma 1, D.M. 21 dicembre 2012 n. 260
DOC 1	copia autentica dell'atto costitutivo comprovante che la costituzione dell'associazione, quale associazione di consumatori e utenti sia avvenuta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, almeno tre anni prima della data di presentazione della domanda.	<input checked="" type="checkbox"/>		Art. 3, comma 2, lett.a), o art. 6, comma 1, lett. a), D.M 21 dicembre 2012 n. 260
DOC 2	copia autentica dello Statuto vigente alla data di presentazione della domanda d'iscrizione comprovante per l'ultimo triennio un ordinamento a base democratica e come scopo esclusivo la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro	<input checked="" type="checkbox"/>	Se variato rispetto all'ultimo inviato	Art. 3, comma 2, lett.b), o art. 6, comma 1, lett. a), D.M 21 dicembre 2012 n. 260
DOC 3	Allo Statuto vanno aggiunti i seguenti atti: - <i>copia delle eventuali modifiche statutarie intervenute nell'ultimo triennio.</i>	Se intervenute nell'ultimo triennio	Se intervenute nell'ultimo anno	Art. 3, comma 2, lett.b), o art. 6, comma 1, lett. a), D.M 21 dicembre 2012 n. 260
DOC 4	- <i>copia dei verbali delle assemblee degli iscritti relativi al triennio precedente la data di domanda di iscrizione.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Relativi all'ultimo anno	Art. 3, comma 2, lett.b), o art. 6, comma 1, lett. a), D.M 21 dicembre 2012 n. 260
DOC 5	- <i>copia dei regolamenti che disciplinano le elezioni relativi al triennio precedente la data di domanda di iscrizione, ovvero i regolamenti attualmente vigenti se adottati precedentemente.</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Se intervenute modifiche nell'anno	Art. 3, comma 2, lett.b), o art. 6, comma 1, lett. a), D.M 21 dicembre 2012 n. 260
DOC 6	- <i>copia degli atti relativi alle elezioni dei rappresentanti e degli organi direttivi dell'associazione relativi al triennio precedente la data di domanda di iscrizione ovvero la composizione dei predetti organi se eletti precedentemente ed attualmente in carica;</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	Se intervenute modifiche nell'anno	Art. 3, comma 2, lett.b), o art. 6, comma 1, lett. a), D.M 21 dicembre 2012 n. 260



Modulistica	Documentazione	Prima iscrizione	Conferma annuale	Riferimento
Modello B	<p>Modello di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione, attestante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'esistenza di un unico elenco nominativo degli associati, tenuto presso la sede legale dell'associazione o altra indicata, aggiornato annualmente, riportante per ciascun associato l'indicazione della quota versata direttamente all'associazione per lo scopo statutario, indicando la data dell'ultimo aggiornamento; - il numero degli associati, alla data di presentazione della domanda d'iscrizione e al 31 dicembre anteriore a tale data; - che, gli associati dichiarati sono in regola con il versamento di quote di importo non meramente simbolico; - la distribuzione territoriale nelle diverse regioni dei predetti associati alla data di presentazione della domanda d'iscrizione; - la regolare tenuta dei libri contabili, indicando la data di approvazione del bilancio degli ultimi 3 anni (in caso di domanda di prima iscrizione) o dell'ultimo anno (in caso di conferma annuale). 			<p>Art. 3, comma 2, lett. c) o art. 6, comma 1, lett. a), D.M. 21 dicembre 2012 n. 260</p>
DOC 7	<p>Copia autentica del bilancio annuale per ciascuno dei tre anni anteriori a quello di iscrizione (nel caso di domanda di prima iscrizione) ovvero dell'anno anteriore a quello di iscrizione (nel caso di domanda di conferma annuale), delle entrate e delle uscite contenente l'indicazione delle quote versate dagli associati o, in relazione alle norme che regolano il tipo di associazione, del rendiconto economico contenente anch'esso l'indicazione delle quote versate dagli associati.</p> <p>A ciascuno dei bilanci del triennio deve essere allegata copia conforme del rispettivo verbale di approvazione (se non prodotto in allegato allo Statuto. V. punto 2) (DOC 7-bis);</p>	 Per i tre anni anteriori a quello di richiesta di iscrizione	 Per l'anno anteriore a quello di richiesta di conferma	<p>Art. 3, comma 2, lett. d) o art. 6, comma 1, lett. b), D.M. 21 dicembre 2012 n. 260</p>
Modello C	<p>Il modello C contiene un prospetto di bilancio, composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schema di Stato patrimoniale • Schema di Rendiconto gestionale (Conto Economico) • Schema di Relazione sulla gestione (Nota Integrativa) • Schema sulla quantificazione delle <u>spese</u> e delle <u>fonti di copertura</u> per l'<u>attività svolta</u> • Schema di prospetto delle quote versate per tipologia di associato 	Eventuale	Eventuale	<p>Art. 3, comma 2, lett. d) o art. 6, comma 1, lett. b), D.M.21 dicembre 2012 n. 260.</p>



Modulistica	Documentazione	Prima iscrizione	Conferma annuale	Riferimento
Modello D	Relazione sull'attività svolta dall'associazione nel triennio precedente (nel caso di domanda di prima iscrizione) o nell'anno precedente (nel caso di conferma annuale), sottoscritta dal legale rappresentante..	 Per i <u>tre</u> anni anteriori a quello di richiesta di iscrizione	 Per l'<u>anno</u> anteriore a quello di richiesta di conferma	Art. 3, comma 2, lett. e). o art. 6, comma 1, lett. c), D.M 21 dicembre 2012 n. 260
DOC 8	Documentazione allegata alla Relazione circa la continuità e rilevanza dell'attività	Eventuale	Eventuale	
Modello D.1	Notizie sull'articolazione territoriale e sulle sedi operative, con l'indicazione dei responsabili delle principali sedi locali dell'associazione richiedente.			Art. 3, comma 2, lett. e). o art. 6, comma 1, lett. a) D.M 21 dicembre 2012 n. 260
Modello D.2	Dati sui seguenti indicatori,: <ul style="list-style-type: none"> • <i>disponibilità di un sito internet aggiornato e con adeguati contenuti informativi sia relativamente all'organizzazione ed al funzionamento dell'associazione, sia relativamente alle tematiche di interesse dei consumatori;</i> • <i>tipologia e numero delle attività di comunicazione, quali pubblicazioni sia in formato cartaceo che in formato digitale;</i> • <i>numero e articolazione territoriale degli sportelli di assistenza e consulenza ovvero tipologia, modalità e numero di contatti relativamente alle forme di consulenza ed assistenza a distanza;</i> • <i>numero dei pareri e delle consulenze comunque fornite ai consumatori;</i> • <i>numero dei reclami presentati per conto di consumatori o per la cui presentazione è stata fornita assistenza;</i> • <i>tipologia, numero e esiti delle attività di assistenza connesse alla tutela giurisdizionale e extragiurisdizionale dei diritti dei consumatori;</i> • <i>tipologia e numero delle iniziative pubbliche di interesse dei consumatori, quali convegni, seminari, manifestazioni, organizzati dall'associazione o cui l'associazione ha partecipato con relazioni o interventi;</i> • <i>tipologia e numero degli accordi, dei protocolli di intesa e di altre forme di partecipazione, nell'interesse dei consumatori, ad attività ovvero organi consultivi di pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi.</i> 	 Per i <u>tre</u> anni anteriori a quello di richiesta di iscrizione	 Per l'<u>anno</u> anteriore a quello di richiesta di conferma	Art. 3, comma 2, lett. e) o art. 6, comma 1, lett. a) D.M. 21 dicembre 2012 n. 260
DOC 9	Documentazione sugli indicatori	Eventuale	Eventuale	



Modulistica	Documentazione	Prima iscrizione	Conferma annuale	Riferimento
Modello E	Modello di Dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante dell'associazione , attestante che lo stesso ricopre la carica di rappresentante legale dell'associazione richiedente l'iscrizione, la data di nomina e la durata dell'incarico e che non ha riportato condanne penali passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione, e non riveste la qualifica di imprenditore o di amministratore di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione.			Art. 3, comma 2, lett. f) o art. 6, comma 1, lett. a) D.M. 21 dicembre 2012 n. 260
Modello F	Modello di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione, attestante che l'associazione non svolge attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non ha connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.			Art. 3, comma 2, lett. g) o art. 6, comma 1, lett. a) D.M. 21 dicembre 2012 n. 260
Modello G	Modello di Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione , attestante: Per le associazioni costituite in forma di federazione di associazioni o analoghe aggregazioni di secondo livello, ivi comprese le federazioni nazionali di associazioni settoriali o territoriali, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137 del Codice del consumo da parte da tutte le associazioni federate. L'eventuale riferimento del requisito della triennialità della costituzione e dell'attività ad almeno una delle associazioni nazionali federate.			Art. 3, comma 7., o art. 6 comma 1 lett. a) D.M. 21 dicembre 2012 n. 260
Modello H	Fac-simile di richiesta, attestante il mantenimento dei requisiti , da produrre, entro il 30 giugno di ogni anno, per la conferma dell'iscrizione all'elenco di cui all'art. 137 del Codice del Consumo (per gli anni successivi a quello di iscrizione), contenente l'elenco della documentazione da produrre a corredo.			Art. 6, comma 1, lett. a) D.M. 21 dicembre 2012 n. 260
Modello I	Modello di Dichiarazione sostitutiva di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione dell'elenco degli iscritti all'Associazione.	Su richiesta	Su richiesta	Art. 6, comma 3 D.M. 21 dicembre 2012 n. 260

N.B.:

I modelli possono essere utilizzati in fotocopia o eventualmente riprodotti in fac-simile. Tutti i modelli devono essere compilati in ogni parte, datati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione che richiede l'iscrizione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà o di certificazione (Modelli B, C, D e G) possono essere presentate contestualmente all'istanza e sottoscritte dall'interessato in presenza di un dipendente addetto dell'Amministrazione ricevente, ovvero essere presentate unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un valido documento di identità del sottoscrittore.



Le dichiarazioni sono rese previa conoscenza della responsabilità penale cui il sottoscritto soggiace in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del DPR N.445/2000

I dati sono raccolti, trattati, aggiornati, conservati, diffusi per lo svolgimento delle funzioni istituzionali in conformità alle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il mancato conferimento dei dati non consente l'attivazione del procedimento amministrativo relativo all'iscrizione/conferma dell'Associazione.

L'interessato ha diritto di accesso nonché di ottenere quanto altro disposto dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003.

I dati personali raccolti potranno essere comunicati ad altre PP.AA., per lo svolgimento delle funzioni istituzionali per i quali sono richiesti.

Titolare del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico, mentre il Responsabile è il Direttore Generale, pro tempore, della Direzione Generale Mercato, Concorrenza, Consumatore, Vigilanza e Normativa Tecnica – Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma